

STATUTO DI

Acqua Ingegneria s.r.l.

Art. 1

Denominazione

1. E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata "Acqua ingegneria srl" retta dalle norme del codice civile e dal presente statuto.
2. La Società è a totale capitale pubblico ed opera nel pieno rispetto del modello in house providing stabilito dall'ordinamento interno e comunitario.
3. Attraverso le attività affidate dai soci, avvalendosi del know how sviluppato al proprio interno, la Società attuerà l'oggetto sociale, rappresentando di fatto e di diritto un ente strumentale associato dei soci, in conformità a quanto specificato nel presente statuto.

Art. 2

Sede

1. La Società ha sede in Ravenna
2. L'organo amministrativo può istituire uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, in Italia, e sopprimere quelle esistenti.
3. Il cambiamento di indirizzo della sede sociale nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica dello Statuto ed è deliberato dall'Assemblea Ordinaria.

Art. 3

Oggetto sociale

1. La Società svolge le seguenti attività:

- progettazione, direzione lavori, consulenza, assistenza tecnica di progetti relativamente ad opere di ingegneria idraulica e civile, ad impianti tecnologici, a porti, strade, autostrade, gallerie, dighe, lavori di difesa e sistemazione idraulica;

- progettazione di studi urbanistici per piani regolatori;

- consulenza, studi di fattibilità, elaborazione di layout organizzativi / logistici, progettazione, direzione lavori, assistenza tecnica e commerciale per la realizzazione, la gestione, la manutenzione e la sorveglianza di complessi industriali, commerciali, logistici e portuali, nonché per la compravendita, la costruzione e/o il montaggio, l'assistenza all'avviamento, la conduzione, la manutenzione e la sorveglianza di impianti, di macchinari ed attrezzature, sia per il sollevamento, sia per il trasporto di merci in genere e addestramento del personale addetto;

- predisposizione di layout operativi riguardanti attività di imbarco / sbarco, stoccaggio e movimentazione di merci in genere, controllo della loro attuazione e assistenza durante tutte le operazioni;

- consulenza per rilievi topografici ed indagini geognostiche;

- costruzione di opere edili infrastrutturali ed affini;

- redazione di progetti e modelli operativi per il coordinamento di interventi ottenuti in affidamento;

- servizi di ingegneria integrata;

- assunzione da soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società del gruppo, di concessioni ed appalti di servizi e di opere e, in genere, di qualsiasi affidamento od incarico che comporti l'espletamento delle attività di cui al presente oggetto sociale nonché funzioni ad esso connesse

o collegate;

- coordinamento, consulenza ed assistenza tecnico / amministrativa relativamente alle società del gruppo;

- progettazione, realizzazione, assistenza tecnica e vendita di prodotti software, nonché la vendita delle apparecchiature connesse con i servizi informatici;

- ogni altra attività compresa quella promozionale, diretta a fornire i servizi sopra descritti.

Tali attività debbono essere svolte nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

In relazione a tale oggetto, la Società potrà fare qualunque operazione immobiliare e mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, in nome proprio o per conto di terzi, per concessione, per rappresentanza, per commissione o in qualsiasi altra forma consentita e compiere, senza restrizione alcuna, qualsiasi attività ritenuta necessaria ed utile per il conseguimento dell'oggetto sociale medesimo, in Italia ed all'estero.

Sono tassativamente escluse le attività di intermediazione mobiliare, di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e lo svolgimento in via prevalente di quelle di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197 di conversione del D.L. 3 maggio 1991, n. 143.

3 La Società è in ogni caso vincolata a realizzare la parte prevalente delle proprie attività, in misura superiore all'80%, in base alle norme tempo per tempo vigenti, con i soci, società/enti dai medesimi partecipati o affidatari e comunque con le collettività rappresentate dai "soci indiretti" nel relativo territorio di riferimento coincidente con quello delle pro-

vincie di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. Per “soci indiretti” si intendono gli enti pubblici locali che partecipano al capitale sociale dei soci della società.

Art. 4

Durata

1. La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta); essa potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con l'osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

Art. 5

Capitale sociale

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 100.000 (Centomila euro), diviso in quote di partecipazioni.

2. La Società è a totale capitale pubblico e non è ammessa la partecipazione di capitali privati per tutta la durata della Società; possono concorrere a comporre il capitale pubblico anche le partecipazioni di società vincolate per legge e/o per statuto ad essere a capitale interamente pubblico.

3. Le partecipazioni devono essere detenute da pubbliche amministrazioni di enti locali ricompresi nell'ambito territoriale di attività della società, o loro società a totale capitale pubblico.

4. Gli eventuali versamenti effettuati dai soci in conto futuro aumento di capitale sono infruttiferi e non comportano obblighi di restituzione per la società, salvo apposita deliberazione assembleare. Nel caso in cui quanto versato dai soci sia effettuato a titolo di mutuo o finanziamento

per necessità gestionali, sarà riconosciuto un tasso di interesse non inferiore al tasso legale, da determinarsi dall'organo amministrativo.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo e ciò previa conforme delibera assembleare.

Art. 6

Variazioni del capitale sociale

1. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea dei soci e alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia e fatta salva in ogni caso la condizione di cui al 2° comma dell'art. 5 del presente statuto.

2. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del Codice Civile.

3. I Soci sono titolari del diritto di sottoscrizione delle nuove quote emesse in esecuzione degli aumenti di capitale deliberati nei modi e termini del presente Statuto e di ogni altra disposizione di legge.

4. I Soci che esercitano il diritto di sottoscrizione hanno il diritto di prelazione per le quote non optate purché ne facciano contestuale richiesta.

5. Salvo per il caso di cui all'art. 2482-ter del Codice Civile, gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai Soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 del Codice Civile.

6. Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione di cui all'art. 2482-bis, secondo comma, del Codice Civile in previsione dell'assemblea ivi indicata.

Art. 7

Quote

1. Tutte le quote di partecipazione conferiscono uguali diritti.

Art. 8

Trasferimenti e prelazione

1. Le quote di partecipazione di proprietà degli enti locali e quelle di proprietà delle società da essi costituite, possono essere direttamente cedute, in deroga ai commi successivi, a società, partecipate dagli enti medesimi, a capitale interamente pubblico locale ed incedibile, costituite in base a norme di legge o dello statuto comunale per l'amministrazione delle partecipazioni societarie ad esse conferite. È altresì ammessa la cessione delle quote di partecipazione in deroga ai commi successivi, da parte di società partecipate degli enti locali a favore dei medesimi o di altre società da questi controllate.

2. Qualora un socio, fuori dai casi di cui al comma precedente, intenda trasferire in tutto o in parte le proprie quote di partecipazione, ovvero, qualora un socio intenda trasferire in tutto o in parte i diritti di sottoscrizione sulle emittende quote di partecipazione in caso di aumento del capitale sociale, esso dovrà previamente, con raccomandata A.R. o Pec, da inviare al Consiglio di Amministrazione, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi di-

sposti all'acquisto - da individuarsi nel rispetto di quanto previsto al comma 2 dell'art. 5 dello statuto - e le condizioni di vendita. Il Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 giorni dal ricevimento.

3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 40 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o Pec indirizzata al Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare in tutto o in parte le quote o i diritti di sottoscrizione offerti in vendita. Il Consiglio di Amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci a mezzo di raccomandata A.R. o Pec delle proposte di acquisto pervenute.

4. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le quote o i diritti di sottoscrizione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

5. Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le quote e i diritti di sottoscrizione saranno liberamente alienabili, fatto salvo quanto disposto al successivo comma.

6. In caso di trasferimento di quote di partecipazione o diritti di sottoscrizione in violazione di quanto previsto dal presente articolo ovvero dal Patto parasociale stipulato tra gli enti locali soci ai sensi dell'art. 16 comma 2 lett. c) del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, l'atto di trasferimento non potrà essere iscritto al Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2470 cod. civ. l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli

altri diritti amministrativi e patrimoniali.

7. Non è consentito porre in essere alcun negozio che possa determinare, direttamente o indirettamente, il trasferimento dei diritti di voto relativi alle quote, né costituire pegni o usufrutti sulle quote e comunque le quote di partecipazione dovranno essere libere da ogni vincolo, gravame o diritto di terzi, che limiti l'esercizio del diritto di voto o la piena disponibilità delle quote medesime.

Art. 9

Titoli di debito

1. Con deliberazione dei soci la società potrà emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del codice civile.

Art. 10

Organi della Società

1. Sono organi della Società:

- 1) l'Assemblea Generale dei soci;
- 2) L'organo amministrativo
- 3) il Collegio Sindacale.

2. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

3. Agli organi di amministrazione e controllo della società si applica il decreto legge n. 293/1994, convertito dalla legge n. 444/1994 in tema di prorogatio.

4. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Art. 11

Assemblea generale dei soci

1. I Soci esprimono le proprie decisioni con metodo assembleare.
2. L'Assemblea Generale è costituita da tutti i soci e rappresenta l'universalità dei soci; le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge e allo Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.
3. Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle Società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.
3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea medesima, anche per delega.

Art. 12

Convocazione delle Assemblee

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge; essa è convocata dall'Organo amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
2. In occasione di ogni convocazione, l'organo amministrativo provvede ad inviare ai soci, almeno [otto giorni] liberi prima di quello fissato per l'adunanza, un avviso con lettera raccomandata A.R. e/o Pec, contenente il giorno, l'ora, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione. La seconda convocazione dell'Assemblea non può essere tenuta nello stesso giorno fissato

per la prima. In ogni caso le convocazioni che riguardano le nomine dei componenti degli Organi di amministrazione e controllo della Società dovranno effettuarsi nel rispetto dei termini indicati dal Decreto Legge n. 293/1994, convertito dalla Legge n. 444/1994 in tema di *prorogatio*.

3. In caso di impossibilità di tutti gli Amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dall'Organo di Controllo o dal Revisore, se nominati, o anche da un Socio.

4. In mancanza delle formalità di convocazione suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale ed è presente la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo.

Art. 13

Materie riservate all'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea Generale, convocata in via ordinaria:

a) approva i bilanci e delibera sulla distribuzione degli utili;

b) nomina e revoca il Presidente e gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero l'Amministratore Unico, i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale, ed il soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti, ai sensi della vigente normativa;

c) nomina il Direttore Generale:

d) determina il compenso degli Amministratori, dei Sindaci e del soggetto al quale è attribuita la revisione legale dei conti;

e) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci:

f) autorizza il Consiglio di Amministrazione ferma restando la responsabilità del medesimo, al compimento degli atti indicati al successivo

art. 20, nei modi ivi previsti;

g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea.

2. L'Assemblea Generale deve essere convocata almeno due volte all'anno; quella per l'approvazione del bilancio nei termini previsti dall'art. 2364 Cod. Civ., comma 2. E' inoltre convocata ogni volta che il l'organo amministrativo lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il 59% (cinquantanove per cento)

a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

3. L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

4. Per la nomina e la revoca del Presidente e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero dell'Amministratore unico l'Assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 78% (settantaotto per cento) del capitale sociale.

Art. 14

Modificazione dell'atto costitutivo e dell'oggetto sociale

1. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 del Codice Civile, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno il 78% del capitale sociale. Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli Soci, ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 del Codice Civile, è

necessario il consenso di tutti i Soci.

Art. 15

Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, ed in assenza di quest'ultimo da persona designata dall'Assemblea stessa.

2. Quando nominato l'Amministratore Unico presiede l'assemblea dei soci.

3. Viene nominato un segretario, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un notaio, ai sensi di legge.

4. È compito del Presidente constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea e regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle assemblee.

5. Le votazioni nelle Assemblee sia ordinarie che straordinarie si svolgeranno nel modo che di volta in volta sarà indicato dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 16

Organo Amministrativo

1. La società è amministrata di norma da un amministratore unico.

2. L'assemblea della società con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigen-

ze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri

3. La scelta degli amministratori deve avvenire secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato costituisca almeno un terzo dei componenti, ai sensi della legge 12 Luglio 2011, n. 120.

4. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto la nomina degli Amministratori spetta all'Assemblea dei soci nel rispetto ed in attuazione del **Patto parasociale stipulato tra gli enti locali soci ai sensi dell'art. 16 comma 2 lett. c) del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.**

5. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Possono essere anche non soci scelti fra coloro che possiedono i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge ed hanno una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso Enti, aziende pubbliche o private.

6. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti. Tuttavia, se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

7. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno un vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedi-

mento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

8. Un membro del Consiglio o un dipendente della Società funge da segretario.

Art. 17

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.

2. Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove ogni volta il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

3. La convocazione è fatta dal Presidente via telefax e/o PEC, o per lettera raccomandata per quei destinatari che fossero sprovvisti di telefax e/o PEC, e deve pervenire almeno due giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo; in caso di urgenza può essere fatta sempre via Pec, o per telegramma per quei destinatari che fossero sprovvisti di strumento di ricezione telefax e/o PEC, e deve pervenire almeno un giorno prima.

Art. 18

Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione della Società e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dallo Statuto riservate all'Assemblea dei soci e comunque nel rispetto

ed in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi fissati dai soci in sede di esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società.

2. Il Consiglio di Amministrazione approva e trasmette ai soci entro il 31 agosto di ogni anno, una relazione semestrale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le dimensioni o per le questioni affrontate, della Società che il Presidente trasmette a tutti i soci.

Art. 19

Amministratore Unico

1. L'amministratore unico assomma tutte le funzioni ed i poteri del Consiglio di amministrazione ed ha la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

Art. 20

Relazione previsionale ed autorizzazioni dell'Assemblea

1. L'organo Amministrativo, entro il 30 novembre di ciascun anno, predisporre ed invia ai soci una relazione previsionale relativa all'anno successivo, riguardante l'attività della Società integrata dalla definizione dei piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società stessa in conformità alle norme vigenti.

2. L'Assemblea dei Soci, nella riunione da convocarsi entro il 31 dicembre dello stesso anno, autorizza ai sensi dell'art. 2479 Cod. Civ., con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 78% (settantaotto per cento) del capitale sociale, l'organo amministrativo a compiere le operazioni contemplate nella relazione previsionale e ad adottare i provvedimenti conseguenti.

3. I soci, ove ritengano che l'organo amministrativo abbia omesso o comunque ritardi il compimento delle operazioni autorizzate, possono richiedere ai sensi dell'art. 2479 Cod. Civ. l'immediata convocazione dell'Assemblea affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della Società.

4. L'organo amministrativo, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 Cod. Civ., illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando, in particolare, gli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata.

5. Saranno inoltre sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2479 Cod. Civ., con le modalità indicate nel presente articolo e con le maggioranze ordinarie previste all'art. 13, 4° comma, dello statuto, i seguenti atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, qualora non previsti nella Relazione Previsionale, approvata dall'assemblea dei soci.

a) operazioni di finanziamento passivo superiori ad Euro 50.000,00.;

b) acquisti e alienazioni di immobili, aziende e rami d'azienda, per un valore unitario superiore all'importo stabilito dall'Assemblea dei soci;

c) concessione di garanzia per obbligazioni proprie superiori ad Euro 150.000,00.

Art. 21

Amministratori delegati, Direttori e Procuratori

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, a uno solo dei suoi membri, determinandone i poteri, i limiti e le remunerazioni, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

2. L'organo amministrativo potrà nominare, anche fra persone estranee al Consiglio, Direttori Tecnici, Procuratori speciali e Mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.

3. Spetta alla competenza dell'Assemblea dei soci la nomina del Direttore Generale.

4. All'Amministratore delegato e/o al Presidente, al Direttore Generale, ai Direttori e Procuratori speciali spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega e/o procura conferita.

5. Il direttore Generale può ricoprire anche la carica di componente del consiglio di amministrazione senza deleghe di potere e senza diritto ad alcun compenso.

Art. 22

Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti eletti dall'Assemblea Generale dei soci, nominati e funzionanti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Nella composizione del Collegio Sindacale dovrà essere altresì garantita un'equa distribuzione fra i generi maschile e femminile in ottemperanza al D.P.R. 30.11.2012 n. 251.

2. I Sindaci restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili limitatamente ai tre successivi esercizi.

3. Restano ferme le eventuali norme sulla composizione ed i compensi dei componenti dei Collegi Sindacali specificamente applicabili alla società.

Art. 23

Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti della società è esercitata da uno dei soggetti previsti dalle vigenti norme di legge.

2. L'incarico della revisione legale dei conti è conferito, su proposta motivata del collegio sindacale, dall'Assemblea dei soci, la quale determinerà il corrispettivo.

3. L'assemblea dei soci può decidere che le funzioni di revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale ricorrendone le condizioni di legge.

Art. 24

Bilancio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, e dalla nota integrativa, corredandolo con la relazione sulla gestione.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere approvato dalla Assemblea da convocarsi nei termini previsti dall'art. 2364 c.c..

4. Qualora ricorra una delle condizioni previste dalla legge, il bilancio di cui sopra potrà essere approvato dall'Assemblea da convocarsi entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso, gli amministratori segnalano le ragioni del termine dilatorio nella relazione sulla gestione.

Art. 25

Ripartizione degli utili

1. L'Assemblea dei soci può deliberare, con i quorum previsti dall'art. 13, la distribuzione degli utili, salva la riserva legale.
2. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, sono prescritti a favore della Società.

Art. 26

Controllo dei soci

1. Sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di “società in house providing”, i soci esercitano sulla Società, congiuntamente tra loro, un controllo analogo a quello esercitato sui servizi da essi svolti ed esercitano un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società, nelle seguenti forme e modalità:
 - a) mediante le maggioranze qualificate previste nel presente statuto per l'assemblea dei soci dall'art. 13 4° comma;
 - b) mediante le autorizzazioni dell'Assemblea dei soci al compimento di atti di competenza dell'organo amministrativo previste nel presente statuto all'art. 20;
 - c) mediante il Patto parasociale che verrà stipulato tra i soci diretti di

Acqua Ingegneria ai sensi dell'art. 16 comma 2 lett. c) del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, avente ad oggetto la disciplina dell'esercizio congiunto del controllo analogo sulla società, che viene sottoscritto per garantire tale assetto organizzativo. In particolare, verranno disciplinate nello stesso Patto, qualora ritenute necessarie ad integrazione delle previsioni statutarie, le modalità di coordinamento dei soci ai fini della formulazione di indirizzi sulla gestione dell'impresa, di informazione, consultazione e discussione fra i soci e tra la Società ed i soci, e di controllo dei soci sulla Società, dell'andamento generale dell'amministrazione della Società stessa, della disamina preventiva e di formulazione di pareri preliminari sulle deliberazioni, sugli atti e sugli argomenti di competenza dell'Assemblea generale dei soci, nonché della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti programmatici approvati o autorizzati dall'Assemblea medesima;

d) mediante l'esame della relazione semestrale di cui all'articolo 18, 2° comma.

Art. 27

Scioglimento

1. Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed, eventualmente, alla sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

Art. 28

Foro Competente

1. L'Autorità Giudiziaria della sede sociale è quella contrattualmente stabilita come competente a conoscere delle contestazioni che potessero

insorgere fra la Società e i suoi componenti ed in genere riferibili alla vita sociale.

Art. 29

Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie relative a diritti disponibili che potessero insorgere tra la Società ed i soci, saranno decise da un arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale di Ravenna, il quale deciderà secondo diritto, con applicazione delle disposizioni di cui alla vigente normativa di diritto societario e processuale in materia di arbitrato rituale.

Art. 30

Disposizioni generali

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni sulle società contenute nel Codice Civile e nelle norme generali di diritto privato, nonché alle disposizioni delle norme in materia di società a partecipazione pubblica e a quelle specificamente riferite alle società in house providing.